

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

### FRA

**CONFASSOCIAZIONI**, con sede in Roma, Via di Santa Teresa n. 23 – 00198, C.F. 97760010583, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dr. Angelo Deiana

### E

**Swan Language Services s.r.l.** con sede in Corso Lodi n. 26 – 20135 P.I. 07459050964 in persona dell'Amministratore Unico, Stefania Milanese di seguito anche "**le Parti**"

### PREMESSO CHE

- a) Confassociazioni è un soggetto di rappresentanza unitaria di terzo livello delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni, delle Imprese e dei Professionisti che esercitano attività professionali "non organizzate in ordini e collegi", in Italia ed in Europa;
- b) Confassociazioni ha come scopo quello di valorizzare i fattori competitivi che le Organizzazioni aderenti possono esprimere, confrontandosi con tutte le altre Parti Sociali, valorizzando la qualità nelle prestazioni fornite al cittadino/consumatore attraverso un rapporto stabile con le Associazioni dei Consumatori e facendo affluire risorse verso il sistema associativo;
- c) La Società Swan Language Services, identificata attraverso il suo Brand come John Peter Sloan – La Scuola®, è il partner scelto da Confassociazioni al fine di presentare proprie offerte di corsi di lingua e di altri prodotti ritenuti utili alle necessità delle Organizzazioni aderenti ed a quelle di tutti gli Associati.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Memorandum of Understanding e ne costituiscono elemento essenziale per l'individuazione della causa e dell'oggetto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Il presente Memorandum of Understanding disciplina e regola il conferimento dell'incarico da parte di Confassociazioni alla Società, affinché quest'ultima presenti le proprie offerte di corsi di lingua e di altri prodotti nel primario interesse di Confassociazioni e delle Organizzazioni aderenti e dei singoli Associati.

#### **Art. 3 - Autonomia delle Parti**

La Società, secondo le indicazioni di Confassociazioni, agisce per la realizzazione delle attività oggetto del presente Memorandum of Understanding in piena autonomia operativa.

Le Parti restano autonome l'una dall'altra nell'adempimento dei rispettivi obblighi, senza che si instauri tra le stesse alcun rapporto di dipendenza, di tipo societario e/o associativo.

#### **Art. 4 - Referenti**

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2), sarà definito in occasione di incontri operativi di coordinamento tra la Società, i rappresentanti di Confassociazioni o persone da questa designate, secondo un calendario concordato dalle parti.

#### **Art. 5 - Clausola di confidenzialità e patto di riservatezza**

Le Parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo alle attività regolate dal presente Memorandum of Understanding sia mantenuta in regime di confidenzialità.

Le Parti si impegnano a trattare come confidenziale ogni e qualsiasi informazione inerente il presente Memorandum of Understanding, compresi dati personali, commerciali, soluzioni operative e tecniche e quant'altro inerente al Memorandum of Understanding medesimo e convengono altresì che l'utilizzo delle stesse sia esclusivamente finalizzato alla realizzazione delle attività di cui al presente Memorandum of Understanding.

Le Parti si impegnano infine a non divulgare a terze parti le informazioni di cui al presente articolo, né tanto meno a renderle pubbliche o accessibili a terze parti con qualsiasi altro mezzo, a meno che non sia espressamente rilasciato, volta per volta, consenso scritto alla Parte che procede alla divulgazione o consegna.

Qualora fosse necessaria la consegna o la comunicazione di materiale confidenziale a terze parti, in esecuzione dell'incarico ricevuto, il soggetto che effettuerà la comunicazione sarà ritenuto responsabile di eventuali impropri o illeciti utilizzi da parte di terzi.

Ai fini della determinazione del periodo di decorrenza del regime di confidenzialità, le parti concordano, come data di inizio di acquisizione delle informazioni la data riportata in calce al presente Memorandum of Understanding.

Le obbligazioni sopra descritte non si applicano alle informazioni confidenziali:

- che sono di dominio pubblico al tempo in cui si sia verificata la divulgazione a vantaggio del ricevente o di trovarsi in regime di dominio pubblico a seguito di un accadimento che non implichi la rottura del presente Memorandum of Understanding;
- che sono state legalmente acquisite da parte del ricevente da una fonte indipendente titolare del diritto alla divulgazione delle stesse.

La Società si impegna in ogni caso, per tutta la durata del presente Memorandum of Understanding, a non divulgare in qualsiasi forma informazioni o dati inerenti Confassociazioni e/o le Organizzazioni aderenti e/o gli Associati alle predette Organizzazioni aderenti, nonché le eventuali realizzazioni assicurative sottoscritte dai predetti soggetti giuridici, senza il previo consenso scritto di Confassociazioni.

#### **Art. 6 - Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente Memorandum of Understanding le Parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall'esecuzione del presente Memorandum of Understanding siano oggetto di tutte le

operazioni di trattamento elencate nel GDPR 2016/679 (Nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati).

Pertanto, con la sottoscrizione del presente Memorandum of Understanding:

- a) ciascuna parte presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguarda ad opera dell'altra e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'articolo 13 del Codice circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice;
- b) JPS concorderà con Confassociazioni la modalità di acquisizione del consenso al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori, clienti, Organizzazioni aderenti ed Associati iscritti coinvolti dall'esecuzione dell'oggetto del presente Memorandum of Understanding;
- c) Le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice qualora l'esecuzione del presente Memorandum of Understanding sia necessario a trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

#### **Art. 7 - Spendita del nome e rappresentanza**

La Società, nella propria qualità, non ha alcun potere di rappresentanza di Confassociazioni e/o delle Organizzazioni aderenti e/o degli Associati alle predette Organizzazioni aderenti ed agisce in nome proprio e nell'interesse dei predetti soggetti, nei limiti di quanto stabilito dal presente Memorandum of Understanding.

Ciascuna Parte si obbliga ad agire, nei confronti dell'altra Parte, con la necessaria diligenza, correttezza e professionalità.

#### **Art. 8 – Contributo economico per strumenti di comunicazione ed eventuali altre iniziative di Confassociazioni**

La Società si impegna a mettere a disposizione di Confassociazioni un importo annuo di Euro 2.000,00 (duemila/00) che rappresenta il contributo per la partnership sugli strumenti di comunicazione e marketing e sulle altre iniziative intraprese da Confassociazioni così distribuiti: 300 euro alla firma del presente accordo e la parte restante in numero 2 rate a partire dalla data di realizzazione dei primi risultati commerciali in relazione alle relative azioni di marketing intraprese dalla sola Confassociazioni o dalle parti congiuntamente.

Poiché il presente Memorandum of Understanding ha validità per anni 2 a decorrere dal 07 aprile 2020 con rinnovo tacito di anno in anno, le Parti concordano che il contributo verrà versato dopo il primo anno in unica soluzione entro il 07 aprile di ciascun anno solare.

Tutte le iniziative associative che verranno realizzate in partnership con il contributo di cui al presente articolo, dovranno permettere alla Società di apparire in qualità di "top partner" delle iniziative stesse.

A fronte del versamento del Contributo, Confassociazioni si impegna a dare la massima visibilità ai servizi e ai prodotti della Società, promuovendolo presso i propri Associati, con le linee guida e le azioni concordate.

#### **Art. 9 - Obbligazioni dipendenti la cessazione e risoluzione del rapporto**

Al termine del presente Memorandum of Understanding, anche se conseguentemente a risoluzione per qualsiasi motivo intercorsa, la Società provvederà ad astenersi dal

compiere qualsiasi altra attività che possa far ritenere che la Società stessa svolga attività professionale per conto di Confassociazioni e/o per conto delle Organizzazioni aderenti e/o per conto dei singoli Associati alle predette Organizzazioni aderenti.

**Art. 10 - Forma scritta**

Eventuali modifiche alle previsioni di cui al presente Memorandum of Understanding saranno valide e vincolanti tra le Parti solo se effettuate per iscritto e da queste debitamente sottoscritte.

**Art. 11 – Comunicazioni**

Qualunque comunicazione da farsi in merito al presente contratto dovrà essere inviata per lettera raccomandata, telefax, anche anticipata mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

quanto a **Confassociazioni**:

Via di Santa Teresa n. 23 – 00198 - Roma

Tel.: 335.1345510

Email: [presidente@confassociazioni.eu](mailto:presidente@confassociazioni.eu) – [info@confassociazioni.eu](mailto:info@confassociazioni.eu)

quanto la **Società Swan Language Services s.r.l.**:

Corso Lodi n. 26 – 20135

Tel: 02 20242154

Email: [info@jpscuola.it](mailto:info@jpscuola.it) – [convenzioni@jpscuola.it](mailto:convenzioni@jpscuola.it)

• **Art. 12 - Legge Applicabile – Foro Competente.**

Il presente Memorandum of Understanding è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto ivi non esplicitamente previsto si applicheranno le norme del Codice Civile nonché le altre norme giuridiche inderogabili aventi efficacia di legge.

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione o violazione del presente Memorandum of Understanding sarà devoluta, anche nel caso in cui non sia previsto dalla normativa vigente quale procedura obbligatoria e/o condizione di procedibilità, ad un Organismo di mediazione secondo quanto previsto dal D.Lgs 28/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni e relativi regolamenti di attuazione.

Sempre in caso di controversie tra le parti e nella limitata ipotesi di richiesta di provvedimenti cautelari e/o di urgenza (ovvero di istruzione preventiva), sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma che sarà pure esclusivamente

competente nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la clausola compromissoria che precede dovesse essere giudicata, per qualsiasi ragione, nulla e/o inefficace.

**Art. 13 - Negoziazione e accettazione del Memorandum of Understanding.**

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Memorandum of Understanding e ciascuna clausola del medesimo e che il presente Memorandum of Understanding è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle Parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una Parte sull'altra.

Roma, li 07/04/2020

**CONFASSOCIAZIONI**

Il Presidente

Dr. Angelo Deiana



**CONFASSOCIAZIONI**  
Confederazione Associazioni Professionali

**LA SOCIETÀ**

**SWAN LANGUAGE SERVICES S.R.L.**

L'amministratore Unico

Stefania Milanese

*John Peter Sloan - La Scuola*

SWAN LANGUAGE SERVICES S.R.L.

SEDE LEGALE: CORSO LODI, 26 - 20135 MILANO

C.F. E P.I. 07459050964 - REA 1960109 - M'